



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 LUG. 2014** Protocollo N° **309983** / / Class: **C. 101.04.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N° **1**

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, art. 44. Deliberazione di Giunta regionale n. 2879/2013. Invio del modello di Relazione tecnica di asseverazione per le variazioni di modesta entità.

A tutti i Comuni della Regione Veneto  
LORO SEDI  
alla c.a. responsabili Settore edilizia e SUAP

e, p.c. AVEPA - Sede centrale  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

Al Direttore della  
Sezione Urbanistica  
Palazzo Linetti – Cannaregio, 99  
30124 Venezia

Come anticipato con nota 19 giugno 2014, prot. n. 264243, la DGR n. 2178/2013 in oggetto ha individuato alcune fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale (vedi Allegato A, Punto 2). Si tratta di variazioni ad interventi edilizi, già approvati dal competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), di modesta entità che non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità. Parimenti, nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l'approvazione del Piano aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità; nella citata deliberazione sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni interventi che possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità.

Per tali fattispecie l'Amministrazione comunale potrà, pertanto, esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.

Sarà compito del Professionista che ha redatto il Piano aziendale originario (o altro professionista abilitato), valutare se l'intervento possa essere ricompreso nella fattispecie delle "variazioni di modesta entità", e quindi non soggetto ad approvazione del Piano aziendale, mediante la redazione di una Relazione tecnica di asseverazione, da allegare alla pratica edilizia.

Con riferimento a quanto sopra, si invia il modello di Relazione tecnica di asseverazione, già disponibile all'interno del gestionale SUAP della Camera di Commercio.

Distinti saluti



DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Riccardo De Gobbi

RDG-AF/af  
Servizio tutela del territorio rurale  
Ufficio edificabilità aree rurali – dott.ssa Anna Fumagalli (041-2795408)

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Sezione Agroambiente  
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795439-5449 – Fax 041/2795448  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

**Relazione Tecnica Asseverata da allegare alla SCIA/DIA**  
(Artt. 22 e 23, DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)

**DATI DEL TECNICO ASSEVERANTE**

Cognome e nome: ... ..

Codice fiscale: ... ..

Nato a: ... .. il: ... ..

Residente in: ... .. Indirizzo: ... ..

Con studio in: ... .. Indirizzo: ... ..

Iscritto all'ordine professionale ... .. della provincia di ... .. al numero ... ..

Telefono: ... ..

Posta elettronica certificata: ... ..

Il sottoscritto ... .., in qualità di tecnico asseverante,

- redattore del Piano aziendale ex art. 44 della LR n. 11/2004, per la realizzazione dell'immobile oggetto della presente SCIA/DIA

esperiti i necessari accertamenti di carattere tecnico-agronomico sull'immobile di cui alla presente SCIA/DIA, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle penalità in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1. che le opere da eseguire riguardano l'immobile realizzato con:

titolo unico (SUAP)	n.	del
licenza edilizia	n.	del
concessione edilizia	n.	del
permesso di costruire	n.	del
D.I.A.	n.	del
S.C.I.A.	n.	del

2. che l'immobile di cui al punto 1. è stato oggetto di approvazione di Piano aziendale ai sensi della LR n. 11/2004, art. 44, da parte dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA della Provincia di ... .., protocollo n. ... ..

3. che le opere da realizzare oggetto della presente SCIA/DIA, individuate negli elaborati progettuali allegati, consistono in:

Segue una breve descrizione dell'intervento in variante che evidenzia la fattispecie delle modifiche apportate rispetto al progetto originario.

**ASSEVERA**

4. che le opere descritte al punto 3. consistono in variazioni di modesta entità al progetto originario, che non ne alterano le finalità, la tipologia, la funzionalità, il dimensionamento e l'idoneità tecnica, e rientrano in tale/i fattispecie:

- difformità di sagoma in quanto l'edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle dimensioni previste nel progetto approvato;

- murature dell'edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse pendenze, diversi sporti delle coperture;
- l'edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato ;
- modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie ;
- aggiunta all'edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
- aggiunta all'edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.
- ALTRO

5. che, ai sensi della DGR n. 2879 del 30 dicembre 2013, le opere descritte al punto 3. non sono soggette all'approvazione del Piano aziendale ex art. 44 della LR n. 11/2004.

Si allega tavola comparativa dell'intervento.

Luogo e data: ... ..

Il Progettista  
(Timbro e Firma)

\_\_\_\_\_



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **19 GIU. 2014** Protocollo N° 264096 Class: C. 101 Prat. Fasc. Allegati N°2

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, art. 44. Nuove modalità per l'inoltro del Piano aziendale agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA. Invio della Deliberazione di Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013 e del Decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 25 del 18 marzo 2014.

A tutti i Comuni della Regione Veneto  
LORO SEDI  
alla c.a. responsabili Settore edilizia e SUAP

e, p.c. AVEPA - Sede centrale  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

Al Direttore della  
Sezione Urbanistica  
Palazzo Linetti – Cannaregio, 99  
30124 Venezia

Come noto, l'attività edilizia nelle zone agricole è disciplinata dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"; in particolare, l'articolo 44 ha stabilito che, per costruire residenze o strutture agricolo-produttive in zona agricola, è necessaria l'approvazione di un Piano aziendale da presentare allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per territorio.

Secondo le disposizioni regionali (*Atti di Indirizzo* della LR n. 11/2004, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004), il Piano aziendale deve essere costituito da una Modulistica e una Relazione tecnica che contenga la descrizione dettagliata di tutti i fattori costitutivi dell'azienda agricola e degli interventi edilizi che il richiedente intende realizzare in zona agricola, nonché la dimostrazione dei requisiti in possesso dell'azienda medesima.

Nell'ambito della semplificazione dei procedimenti nel Settore primario, sono state elaborate alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013, che ha modificato la DGR n. 3178/2004.

In particolare, si segnala a tutti gli Enti in indirizzo che la DGR n. 2879/2013 ha introdotto nuove modalità per l'inoltro del Piano aziendale allo Sportello unico agricolo di AVEPA in attuazione delle normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nello specifico: la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come direttiva

#### Sezione Agroambiente

Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia - Tel. 041/2795439 - 5449 - Fax 041/2795448  
e-mail: [agroambiente@regione.veneto.it](mailto:agroambiente@regione.veneto.it) - internet: <http://www.regione.veneto.it>  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Bolkestein, il DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l'interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1° luglio 2013, il DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese.

In linea con tali normative, la DGR n. 2879/2013 prevede che il Piano aziendale debba essere inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto sia strutture agricole-produttive che residenze, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede quindi ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l'espressione del parere di competenza.

Parimenti, i tempi e le modalità per la conclusione dell'istruttoria e il rilascio del relativo parere da parte degli Sportelli Unici agricoli di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

Si segnala altresì che con Decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 25 del 18 marzo 2014 sono state approvate le indicazioni operative per l'inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo.

Si evidenzia, in particolare, che la DGR n. 2178/2013 in oggetto ha individuato alcune fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale (vedi Allegato A, Punto 2). Si tratta di variazioni ad interventi edilizi, già approvati dal competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), di modesta entità che non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità. Parimenti, nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l'approvazione del Piano aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità; nella citata deliberazione sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni interventi che possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità.

Per tali fattispecie l'Amministrazione comunale potrà, pertanto, esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA:

Sarà compito del Professionista che ha redatto il Piano aziendale originario (o altro professionista abilitato), valutare se l'intervento possa essere ricompreso nella fattispecie delle "variazioni di modesta entità", e quindi non soggetto ad approvazione del Piano aziendale, mediante la redazione di una Relazione tecnica di asseverazione, da allegare alla pratica edilizia. A breve all'interno del gestionale SUAP della Camera di Commercio sarà reso disponibile il modello di Relazione tecnica di asseverazione che, ad ogni buon conto, sarà cura dello Scrivente inviare a tutti i Comuni.

Si ricorda, infine, che ai sensi del DPR n. 380/2001, articolo 20 *Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, anche per le domande di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

## Sezione Agroambiente

Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia - Tel. 041/2795439 - 5449 - Fax 041/2795448

e-mail: [agroambiente@regione.veneto.it](mailto:agroambiente@regione.veneto.it) - internet: <http://www.regione.veneto.it>

Posta Elettronica Certificata: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si allega alla presente copia della DGR n. 2879/2013 e del DDR n. 25/2014, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE  
dott. Riccardo De Gobbi

RDG-AF/af  
Servizio tutela del territorio rurale  
Ufficio edificabilità aree rurali – dott.ssa Anna Fumagalli (041-2795408)

**Sezione Agroambiente**

Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia - Tel. 041/2795439 - 5449 - Fax 041/2795448  
e-mail: [agroambiente@regione.veneto.it](mailto:agroambiente@regione.veneto.it) - internet: <http://www.regione.veneto.it>  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 25 DEL 18 MARZO 2012

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013 "Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Modifiche alla lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 1): Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003 e punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.".

Indicazioni operative per la presentazione del Piano aziendale.

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

La DGR n. 2879/2013 prevede che il Piano aziendale finalizzato alla realizzazione di strutture agricolo-produttive e/o residenze perviene allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA esclusivamente attraverso il SUAP comunale per via telematica, come allegato alla richiesta di rilascio del titolo edilizio a costruire. Si rende pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per l'inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo; inoltre, al fine di garantire continuità nell'attività legata alla presentazione e all'istruttoria delle istanze relative all'edificabilità da parte delle aziende agricole, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

#### IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l'adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali alla lettera d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole.

EVIDENZIATO che per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla precedente lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:

- 1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
- 2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
- 3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
- 4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
- 5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- 6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
- 7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all'edificabilità approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali degli Atti di indirizzo in argomento. In particolare, con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 329 del 16 febbraio 2010 e n. 1223 del 25 giugno 2012, sono stati aggiornati i parametri di redditività minima delle imprese agricole e per la redazione e valutazione della congruità del piano aziendale, e si è provveduto alla revisione dei modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale, al fine di renderlo coerente e conforme ai contenuti del fascicolo aziendale e del "conto economico unico"; infine, sono stati modificati alcuni parametri relativi alla classificazione degli allevamenti.

PRESO ATTO che le medesime deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010 hanno inoltre previsto che il dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) possa provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché al fine di assicurare tempestività ed efficienza nell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo.

EVIDENZIATO inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1599 del 11 ottobre 2011, "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali", ha intrapreso un'iniziativa per la semplificazione amministrativa delle procedure in tutti i settori regionali, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione, anche in fase propositiva, di strutture e dipendenti, cittadini, enti, soggetti economici, formazioni sociali nonché di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo.

Le proposte di semplificazione presentate che hanno riguardato il Settore primario hanno motivato la costituzione di 15 Gruppi tecnici di semplificazione (GTS), con l'obiettivo di dare concreta attuazione alle proposte di semplificazione accolte.

EVIDENZIATO in proposito che i due Gruppi di semplificazione del Settore primario relativi ai procedimenti finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo hanno evidenziato la necessità di predisporre una proposta di modifica del procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale e consentendo il consumo di nuove risorse territoriali solamente quando non esistano alternative alla riqualificazione e al riutilizzo degli edifici esistenti.

PRESO ATTO che, in esito ai lavori dei due GTS sopra citati, sono state elaborate alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013 «Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3."».

EVIDENZIATO in proposito che le misure di semplificazione introdotte con la DGR n. 2879/2013 riguardano le modalità per la determinazione del reddito aziendale, che viene calcolato tramite l'utilizzo di valori tabellari di "redditività aziendale" già stabiliti con DGR n. 2113/2011 s.m.i. ed applicati per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale, limitando la compilazione del Conto Economico solamente alle situazioni per le quali il richiedente ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla situazione aziendale; vengono altresì ridefiniti i "redditi soglia" in relazione alla zona altimetrica e alla tipologia di intervento.

La medesima deliberazione, oltre ad individuare alcune fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, introduce nuove modalità per l'inoltro del Piano aziendale allo Sportello unico agricolo di AVEPA, in attuazione delle normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l'interlocazione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1° luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese. In linea con tali

normative, la DGR n. 2879/2013 prevede che il Piano aziendale debba essere inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto sia strutture agricolo-produttive che residenze, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede quindi ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l'espressione del parere di competenza.

PRESO ATTO pertanto che, a far data dalla pubblicazione della deliberazione n. 2879/2013 sul BURV, il Piano aziendale finalizzato alla realizzazione di strutture agricolo-produttive e/o residenze non può più essere presentato in forma cartacea direttamente allo Sportello unico agricolo territorialmente competente, ma perviene allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA esclusivamente attraverso il SUAP comunale per via telematica, come allegato alla richiesta di rilascio del titolo edilizio a costruire.

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire continuità nell'attività legata alla presentazione e all'istruttoria delle istanze relative all'edificabilità da parte delle aziende agricole, prevedere un periodo transitorio decorrente dal 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURV della DGR n. 2879/2013) fino al 31 marzo 2014, durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

RITENUTO altresì necessario, al fine di dare precise indicazioni agli operatori del settore, fornire le specifiche procedurali per l'inoltro e l'istruttoria dei Piani aziendali in funzione del loro periodo di presentazione, secondo quanto di seguito esposto:

- le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l'istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, e a tale scopo produce la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell'iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l'attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA. Tale documentazione dovrà essere allegata alla presentazione del permesso di costruire, della SCIA e/o della DIA al competente SUAP comunale.
- Nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014 sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2014; l'istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti.
- A partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il tramite del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricolo produttive che a residenza; anche per le abitazioni l'istanza sarà presentata al SUAP, in quanto le stesse sono considerate ai sensi della LR n. 11/2004, art. 44, strutture a servizio dell'attività agricola. Pertanto, i tempi e le modalità per la conclusione dell'istruttoria e il rilascio del relativo parere sul Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

DATO ATTO che - nelle more dell'informatizzazione del Piano Aziendale da parte di AVEPA conformemente a quanto previsto dal punto 2. della citata DGR n. 2879/2013 - il Piano aziendale, redatto secondo i modelli approvati con la DGR n. 2879/2013, dovrà essere presentato al SUAP comunale quale allegato alla richiesta di permesso di costruire, alla dichiarazione di inizio attività - DIA, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 44, comma 5, sono sempre consentiti, senza la preventiva approvazione del Piano aziendale, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001, corrispondenti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

EVIDENZIATO che la DGR n. 2879/2013 prevede che le varianti di modesta entità a interventi edilizi già approvati dal competente SUA di AVEPA, che non ne alterino la natura e le finalità, non richiedono la presentazione un nuovo Piano aziendale;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 44, commi 1, 2 e 3 della LR n. 11/2004, gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento richiedono l'approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA secondo le modalità contenute nella DGR n. 2879/2013.

EVIDENZIATO infine che, ai sensi della DGR n. 2879/2013, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale approvato dal SUA qualora vengano apportate modifiche al progetto originario che incidono sulla tipologia, finalità, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.

RITENUTO pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per la gestione delle pratiche, presentate direttamente al SUA di AVEPA o inoltrate per il tramite il SUAP, in relazione al tipo di intervento edilizio (nuova costruzione, ampliamento, variante ad un intervento già autorizzato) e al relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività - DIA, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA).

PRESO ATTO inoltre che il DPR 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", all'art. 10 individua gli interventi subordinati a permesso di costruire, mentre all'art. 22 individua quelli che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA). Parimenti, l'art. 23 bis del medesimo DPR n. 380/2001 disciplina la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che, sulla base della lettura coordinata delle sopra citate disposizioni del DPR n. 380/2001, gli "interventi di nuova costruzione" e gli "interventi di ampliamento" eseguiti in territorio rurale ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004 sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di approvazione del Piano aziendale, dovranno essere allegati l'attestazione e gli elaborati progettuali timbrati e firmati. Tale ultima modalità operativa, riferibile alle domande di approvazione di Piano aziendale presentate direttamente al SUA di AVEPA prima del 31 marzo 2014, è destinata ad esaurirsi in breve tempo, in quanto a decorrere dal primo aprile non sarà possibile presentare Piani aziendali se non contestualmente alla richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi edilizi.

PRESO ATTO che, in base all'art. 23 bis del DPR n. 380/2001, gli "interventi in variante al permesso di costruire rilasciato" possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché le opere edilizie eseguite in variante non vadano ad incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, a modificare la destinazione d'uso, variare la categoria edilizia, alterare la sagoma dell'edificio e violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

DATO ATTO inoltre che, con riferimento all'edificabilità nel territorio rurale ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004, qualora la fattispecie degli interventi eseguiti in variante richieda l'espressione del parere da parte del competente SUA di AVEPA, si devono applicare le disposizioni del comma 2 dell'art. 23bis del DPR n. 380/2001, che prevedono la presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, nel caso specifico l'approvazione del Piano aziendale in variante; in tal caso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUAP dell'avvenuta acquisizione del medesimo parere del SUA di AVEPA o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

PRESO ATTO inoltre che il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", all'art. 2, comma 4., esclude dall'ambito di applicazione del regolamento "gli impianti e le infrastrutture energetiche"; sono pertanto da ritenersi esclusi dalla procedura del SUAP anche gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003 n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

PRESO ATTO in proposito che, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è assoggettata ad una "autorizzazione unica" rilasciata dalla Regione; con successiva DGR n. 2204/2008 la Giunta

regionale ha attribuito alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura (ora Dipartimento Agroambiente) la competenza al rilascio dell'Autorizzazione unica per tutti gli impianti a biomasse e biogas (da produzioni agricole e zootecniche senza emissioni significative) che richiedono l'approvazione del Piano aziendale al fine di dimostrarne la connessione con l'attività agricola esercitata dall'azienda che intende realizzare l'impianto.

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del dell'art. 6 del D.Lgs 3 Marzo 2011 n. 28, le nuove autorizzazioni e le varianti alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'art.12, comma 10, del D.Lgs 29 dicembre 2003 n.38 – tra i quali sono compresi gli impianti alimentati da biomasse, da biogas che operano in assetto co-generativo, fino a 1 MW di potenza – sono soggetti a procedura abilitativa semplificata (PAS), in capo all'Amministrazione comunale sul cui territorio si realizza l'impianto.

DATO ATTO che qualora l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas, sia essa soggetta a PAS o a Autorizzazione unica, richieda l'approvazione del Piano aziendale al fine di dimostrare la connessione dell'impianto con l'attività agricola, il Piano aziendale dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, Comune o Settore Agroambiente, come individuata dalle normative sopra richiamate.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004, nelle zone agricole dei territori classificati montani di cui alla LR n. 2/1994, art. 1, sono consentiti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura (ora SUA di AVEPA); tali interventi, e i relativi procedimenti, sono pertanto da ritenersi esclusi dalla procedura del SUAP di cui al DPR n. 160/2010, in quanto non attengono all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

DATO ATTO in proposito che le Relazioni agronomiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani, ai sensi dell'art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004, dovranno essere inoltre al SUA di AVEPA per il tramite dell'Amministrazione comunale competente al rilascio dell'autorizzazione stessa;

PRESO ATTO infine che gli ampliamenti effettuati ai sensi della LR n. 14/2009 e smi "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", cosiddetto "Piano casa", esulano dall'applicazione del presente decreto.

RITENUTO pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per l'inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività - DIA, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, procedura abilitativa semplificata - PAS, Autorizzazione Unica).

#### DECRETA

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che illustrano a motivano le diverse casistiche relative alla presentazione del Piano aziendale, di cui al comma 3 dell'art. 44 della LR n. 11/2004;
2. di fissare alla data del 31 marzo 2014 il termine del periodo transitorio, decorrente dal 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURV della DGR n. 2879/2013), durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA;
3. di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l'inoltro e l'istruttoria dei Piani aziendali finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare sia residenze che strutture agricolo-produttive in territorio agricolo, ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004:

- le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l'istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell'iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l'attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA. Tale documentazione dovrà essere allegata alla presentazione del permesso di costruire, della SCIA e/o della DIA al competente SUAP comunale;
  - nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2013; l'istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti;
  - a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il tramite del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di permesso di costruire, di una dichiarazione di inizio attività - DIA, di una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricole produttive che a residenza. Pertanto, i tempi e le modalità per la conclusione dell'istruttoria e il rilascio del relativo parere sul Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico;
  - gli "interventi di nuova costruzione" e gli "interventi di ampliamento" eseguiti in territorio rurale ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004 sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di approvazione del Piano aziendale, dovranno essere allegati l'attestazione e gli elaborati progettuali timbrati e firmati;
  - gli "interventi in variante al permesso di costruire rilasciato" eseguiti in territorio rurale ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004, possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23 bis del DPR n. 380/2001. Qualora la fattispecie degli interventi eseguiti in variante richieda l'espressione del parere da parte del competente SUA di AVEPA, si devono applicare le disposizioni del comma 2 dell'art. 23 bis del DPR n. 380/2001, che prevedono la presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e della domanda di approvazione del Piano aziendale in variante; in tal caso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUAP dell'avvenuta acquisizione del medesimo parere del SUA di AVEPA o dell'esito positivo della conferenza di servizi;
  - nelle more dell'informatizzazione del Piano Aziendale da parte di AVEPA conformemente a quanto previsto dal punto 2. della citata DGR n. 2879/2013 – il Piano aziendale, redatto secondo i modelli approvati con la DGR n. 2879/2013, dovrà essere presentato al SUAP comunale quale allegato alla richiesta di permesso di costruire, alla dichiarazione di inizio attività - DIA, e segnalazione certificata di inizio attività – SCIA;
4. di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l'inoltro e l'istruttoria dei Piani aziendali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas:
- le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l'istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell'iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l'attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA;
  - nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2013; l'istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti;

- a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, Comune o Settore Agroambiente, a seconda che l'impianto sia soggetto a PAS o a Autorizzazione unica;
5. di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l'inoltro e l'istruttoria delle Relazioni agronomiche finalizzati al rilascio dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani, ai sensi dell'art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004:
- nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare le Relazioni agronomiche in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA;
  - a partire dal 1° aprile 2014 le Relazioni agronomiche saranno inoltrate al SUA di AVEPA solamente dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa;
6. di escludere dall'applicazione del presente decreto gli ampliamenti effettuati ai sensi della LR n. 14/2009 e smi "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", cosiddetto "Piano casa";
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

F.to dott. Riccardo De Gobbi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2879 del 30 dicembre 2013

**Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3."**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, sulla scorta di quanto elaborato dai 2 Gruppi tecnici di semplificazione del settore Primario, 01.217-A e 01.105-N, introduce una modifica del procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1599 del 11 ottobre 2011, Semplificazione amministrativa delle procedure regionali, ha intrapreso un'iniziativa per la semplificazione amministrativa delle procedure in tutti i settori regionali, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione, anche in fase propositiva, di strutture e dipendenti, cittadini, enti, soggetti economici, formazioni sociali nonché di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo.

Per il coordinamento dell'iniziativa è stato costituito un "Gruppo di lavoro per la Semplificazione" che ha provveduto alla ricognizione e alle successive proposte di semplificazione dei procedimenti regionali; il Gruppo di lavoro ha istituito al suo interno n. 25 Sottogruppi tematici in ragione dei settori considerati, tra i quali anche il Sottogruppo "Primario".

Le proposte di semplificazione presentate che hanno riguardato il settore primario e giudicate accoglibili sono state 15; ciò ha motivato la costituzione - con DGR n. 1419 del 31 luglio 2012 - di altrettanti Gruppi tecnici di semplificazione (GTS), con l'obiettivo di dare concreta attuazione alle proposte di semplificazione accolte.

I Gruppi di semplificazione che riguardano i procedimenti finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo sono due:

- il GTS 01.217-A "Edificabilità nelle zone agricole", relativo alla creazione di un software applicativo per l'informatizzazione delle domande di edificabilità nelle zone agricole utilizzando direttamente i dati presenti nel Fascicolo Aziendale per la compilazione delle istanze di edificabilità;

- il GTS 01.105-N "Disegno di legge in materia di Edificabilità del suolo agricolo", relativo alla redazione di un progetto di legge con l'obiettivo di modificare gli attuali requisiti che deve possedere l'agricoltore nei procedimenti per edificare nelle zone agricole;

Deve essere evidenziato che già in attuazione del precedente Gruppo di lavoro per la semplificazione, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1932 del 27 luglio 2010, era stato affrontato il tema dell'omogeneizzazione e dell'informatizzazione dei piani aziendali che riproducono la situazione tecnico economica dell'azienda, ai fini della valutazione dei diversi parametri di confronto per l'accesso a provvidenze, per l'ammissibilità a taluni regimi o per l'ottenimento di autorizzazioni.

In esito ai lavori del Gruppo di cui alla citata DGR 1932/2010, è stato individuato un piano aziendale unico a struttura modulare in grado di rappresentare la realtà aziendale in maniera congruente e allo stesso tempo semplificata; è stata altresì affermata la centralità del Fascicolo aziendale, di cui alla DGR n. 3758/2004, quale elemento essenziale per gli adempimenti amministrativi, nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese del Settore primario e fonte dal quale attingere tutte le informazioni ivi registrate che possono essere utili alla redazione dei piani previsti per le singole procedure.

Con deliberazione 7 dicembre 2011, n. 2112, è stato quindi approvato lo schema di Conto Economico aziendale unificato, che costituisce elemento sostanziale dei Piani aziendali presentati nell'ambito delle diverse procedure adottate o coordinate dalla Regione del Veneto per il Settore primario, tra le quali anche quella finalizzata all'edificabilità in zona agricola prevista dalla LR n. 11/2004, quale strumento che consente di descrivere in modo chiaro e univoco la situazione reddituale attuale dell'azienda da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione specifici previsti dai diversi procedimenti.

Al fine dell'informatizzazione del Conto Economico unico è stato utilizzato l'applicativo informatico - denominato Business Plan on Line (BPOL) - sviluppato dall'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la gestione dei Piani aziendali del Piano di Sviluppo Rurale, semplificato e adattato alla procedura relativa all'edificabilità nelle zone agricole.

La medesima deliberazione 2112/2011 demandava ai Dirigenti delle competenti Strutture regionali l'incarico di attivare ogni iniziativa atta ad adeguare al nuovo schema comune la modulistica e le disposizioni applicative dei procedimenti che prevedono la redazione di un Piano aziendale; pertanto, con successiva DGR n. 1223/2012 si è provveduto alla revisione del citato Piano aziendale - ricompreso nell'ambito del punto 2) "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3", della lett. d) "Edificabilità in zona agricola", della DGR n. 3178/2004 - al fine di renderlo coerente e conforme con i contenuti del Fascicolo aziendale e del Conto Economico aziendale unico. Per le stesse motivazioni è stato altresì aggiornato lo schema di Relazione tecnica che completa il Piano aziendale stesso e, nel complesso, il citato punto 2), lett. d), della DGR n. 3178/2004, al fine di renderlo compatibile con la nuova modulistica..

Tale revisione rappresenta il punto di partenza per la predisposizione di un'applicazione informatica uniforme per la gestione dei Piani Aziendali, che risponda da un lato alle esigenze di modularità e semplicità di utilizzo, dall'altro per migliorare ulteriormente e rendere più efficace l'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale come fonte informativa e di verifica.

Nell'ottica del proseguo dell'attività di semplificazione fin qui svolta si collocano i lavori dei due Gruppi di semplificazione relativi al procedimento teso ad ottenere l'autorizzazione a costruire in zona agricola, identificati con il codice 01.217-A "Edificabilità nelle zone agricole" e 01.105-N "Disegno di legge in materia di Edificabilità del suolo agricolo", al fine di pervenire ad un ulteriore snellimento degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle imprese.

I due Gruppi di semplificazione erano composti dal Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, con funzione di coordinatore, dai dirigenti/funzionari della Direzione Agroambiente, dell'Unità complessa Sistema Informativo del Settore Primario, della Direzione Competitività Sistemi agroalimentari, della Direzione Sistemi informativi, dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Inoltre, sono stati ammessi a partecipare ai lavori dei Gruppi di semplificazione i tecnici delle Organizzazioni professionali agricole - Confagricoltura veneto, Coldiretti Veneto, Confederazione produttori agricoli, Confederazione italiana agricoltori Veneto e Associazione Florovivaisti del Veneto - e un rappresentante della Federazione regionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali.

In proposito deve essere evidenziato che i lavori dei due Gruppi di semplificazione sono stati condotti in maniera parallela e coordinata, in quanto gli obiettivi e le tematiche affrontate sono strettamente connesse.

Da un lato, infatti, è emersa la necessità di predisporre una proposta di modifica del procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale e consentendo il consumo di nuove risorse territoriali solamente quando non esistano alternative alla riqualificazione/riutilizzo degli edifici esistenti; pertanto, nell'ambito di lavori del GTS 01.105-N sono state valutate e definite alcune proposte di modifica e integrazione del Titolo V - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo, della LR n. 11/2004, artt. 43, 44 e 45, al fine di rendere la disciplina sull'edificabilità coerente con le proposte di semplificazione formulate.

D'altro canto, è emersa anche l'esigenza di procedere all'informatizzazione del Piano aziendale (modello di domanda e relazione) solamente dopo aver definito la revisione del procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo nella direzione di una maggiore semplificazione, mediante lo sviluppo di un applicativo informatico per la gestione dei piani aziendali in grado di utilizzare efficacemente i dati del fascicolo aziendale sia nella fase di compilazione che in quella di istruttoria dei piani medesimi.

Sono stati effettuati 8 incontri collegiali da ottobre 2012 fino ad agosto 2013, e 5 incontri tecnici intervenuti nei mesi di dicembre 2012 e gennaio-febbraio 2013, al fine di eseguire gli approfondimenti tecnici necessari alla valutazione della proposta di semplificazione emersa nel corso dei primi due incontri dei GTS e sviluppata durante le successive riunioni.

I lavori dei due gruppi sono stati conclusi entro il termine fissato nel 31 agosto 2013.

In esito ai lavori dei due GTS sono state pertanto elaborate delle misure di semplificazione che riguardano essenzialmente:

- l'introduzione di valori tabellari di "redditività aziendale", facendo riferimento alla tabella che individua i redditi convenzionali utilizzati per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (di cui alla Dgr n. 2113/2011), in luogo della dimostrazione della redditività dell'azienda tramite la compilazione del Conto Economico utilizzando i dati delle fonti contabili; tale ultima modalità viene mantenuta solamente per le situazioni non ordinarie, cioè qualora l'imprenditore agricolo ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione aziendale;
- l'elaborazione di una tabella semplificata dei "redditi soglia", in relazione alla zona altimetrica e alla tipologia di intervento (case di abitazione o strutture agricolo-produttive); sono stati individuati 4 diversi valori di reddito soglia - aggiornati automaticamente ogni 3 anni - in luogo degli attuali 32 valori;
- l'individuazione di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte di AVEPA non è sostanziale;
- l'individuazione di una procedura semplificata che deve applicare AVEPA per la verifica annuale del rapporto di connessione con l'attività agricola relativamente agli impianti di biogas già autorizzati;
- la determinazione dei contenuti obbligatori della modulistica del Piano aziendale, introducendo gli adeguamenti necessari per rendere la stessa coerente con le semplificazioni sopra elencate, delegando il soggetto preposto all'informatizzazione del Piano la formulazione della modulistica definitiva e la sua approvazione; ciò al fine di svincolare dall'adozione di una specifica deliberazione di Giunta Regionale le eventuali modifiche, seppur minime, che si rendessero necessarie in sede di informatizzazione dei documenti stessi;
- l'individuazione degli automatismi da introdurre in fase di informatizzazione del Piano aziendale, con particolare riferimento all'aggancio al fascicolo aziendale e allo scarico automatico di tutti i dati in esso presenti per la compilazione in automatico del Piano Aziendale stesso, in particolare dei modelli "Dati riepilogativi" e "Relazione tecnica", nonché all'introduzione del calcolo automatico della redditività aziendale in situazioni ordinarie e nelle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli;
- l'individuazione delle modalità di inoltro del Piano aziendale allo Sportello unico agricolo di AVEPA, in attuazione delle recenti normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare: del DPCM 22 luglio 2011, che prevede l'interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 luglio 2013; in tale contesto si situano anche le innovative disposizioni del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese;

L'attuazione di tali semplificazioni ha richiesto, dal punto di vista amministrativo, la redazione di una proposta di modifica degli Atti di indirizzo, approvati con DGR n. 3178/2004 e smi, lettera d) "Edificabilità in zona agricola", Punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3", comprendente anche il modello di Piano Aziendale, articolato in: Dati riepilogativi e Dichiarazioni (e Istruzioni per la compilazione), Relazione tecnica, Conto Economico.

Peraltro, il GTS ha evidenziato che la proposta di semplificazione, da attuarsi tramite deliberazione della Giunta regionale, deve prevedere la contestuale approvazione della modifica normativa, in particolare degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. In proposito, si evidenzia che la proposta di modifica del titolo V- "Tutela ed edificabilità del territorio agricolo" della LR n. 11/2004, è stata trasmessa alla Direzione regionale Affari legislativi per l'emissione del parere di competenza.

Inoltre, in base alla deliberazione 15 marzo 2011, n. 301 - che ha demandato ad AVEPA la definizione delle eventuali procedure amministrative di dettaglio per la gestione delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale - si valuta opportuno individuare in AVEPA la struttura incaricata di procedere all'informatizzazione del Piano aziendale, considerando i modelli "Dati riepilogativi e Dichiarazioni" e la "Relazione tecnica" dettagliata quale riferimento per i contenuti informativi; resta ferma la facoltà dell'Agenzia di apportare con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Direzione regionale Agroambiente, le modifiche che si rendessero necessarie al fine della presentazione e gestione delle pratiche mediante strumento informatico.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione dell'**Allegato A** al presente provvedimento, dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", lett. d) "Edificabilità zone agricole", Punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3"», che sostituisce integralmente le disposizioni approvate con DGR n. 3178/2004, come modificate con DGR n. 1223/2012.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità

con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la DGR n. 3178 dell'8 ottobre 2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione";

VISTA la DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 "Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR";

VISTA la DGR n. 3549 del 30/12/2010 con cui è stato costituito lo Sportello Unico Agricolo, nonché affidata all'AVEPA la gestione di tutte le funzioni già svolte, in forza di disposizione di legge o provvedimento amministrativo, dai Servizi Ispettorati Regionali Agricoltura (SIRA), già Ispettorati regionali dell'agricoltura;

VISTA la DGR n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario;

VISTA la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 "Sportello Unico Agricolo. Approvazione schema di convenzione di affidamento ad AVEPA delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare previste dal Piano industriale per l'inserimento del personale regionale di cui alla DGRV n. 3549 del 30.12.2010."

VISTA la DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali", che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione articolato in sottogruppi tematici, tra i quali quello relativo al "Primario";

VISTA la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e di approvazione del testo della convenzione da stipularsi tra Regione ed AVEPA per stabilire le modalità di dettaglio attraverso cui realizzare il subentro nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi IRA di cui alla DGR n. 3549 del 10 dicembre 2010;

VISTA la DGR n. 2112 del dicembre 2011;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

VISTO il DPR 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive;

VISTI i verbali degli incontri dei Gruppi di semplificazione 01.217-A "Edificabilità nelle zone agricole" e 01.105-N "Disegno di legge in materia di Edificabilità del suolo agricolo";

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'**Allegato A** dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", lett. d) "Edificabilità zone agricole", Punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3"», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente l'originario punto 2), della lett. d), degli Atti di indirizzo, approvati con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, e come modificati con deliberazione n. 1223/2012;
2. di disporre che AVEPA proceda all'informatizzazione del Piano Aziendale, sulla base dei modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale (Dati riepilogativi e Dichiarazioni, Conto Economico, Relazione Tecnica), di cui al punto 1., i quali devono essere considerati quale riferimento per i contenuti informativi, ferma restando la facoltà di AVEPA di apportare con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Struttura regionale, le modifiche che si rendessero necessarie anche ai fini di permettere la presentazione e gestione delle istanze mediante strumenti informatici;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2879 del 30 dicembre 2013**

pag. 1/22

**Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", lett. d) Edificabilità zone agricole**

**Punto 1): definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/2003**

**PREMESSE**

La disciplina comunitaria in materia di politica strutturale e sviluppo rurale prevede, quale requisito di accesso a qualsiasi regime d'aiuto finalizzato all'ammodernamento delle dotazioni e dei fabbricati aziendali, la dimostrazione di un'adeguata redditività dell'impresa.

La Regione del Veneto con legge 12 dicembre 2003, n. 40, "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" ha recepito tale orientamento ed ha previsto che, anche per accedere ai benefici recati dalla legislazione regionale di settore, le imprese agricole debbono risultare in possesso del requisito della "redditività".

Peraltro, sempre l'Amministrazione regionale, per il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 44 della LR n. 11/2004, ha inizialmente adottato le procedure amministrative e la correlata modulistica nell'ambito delle istruttorie previste dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-06, in attuazione della normativa comunitaria di settore, finalizzate a computare la redditività dell'impresa, mediante la determinazione del reddito netto aziendale. Tuttavia, la più recente Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 ha modificato tale criterio, richiamando, ai fini della valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola, l'incremento di valore aggiunto e utilizzando il "business plan on line" (BPOL) quale strumento per valutare tale risultato economico.

In ordine alla valutazione della redditività dell'azienda agricola, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 25 giugno 2012 sono state introdotte alcune semplificazioni di tipo procedurale al fine di rendere uniformi gli schemi che illustrano la realtà tecnico-economica dell'azienda agricola, individuando un "conto economico unico" a struttura modulare per i diversi procedimenti disciplinati dalla Regione, che permette di illustrare la situazione reddituale dell'azienda, da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione specifici previsti dai diversi procedimenti. La definizione del conto economico aziendale unico viene effettuata utilizzando il BPOL, applicando procedure più o meno complesse a seconda del procedimento e della relativa normativa di riferimento; per i procedimenti legati al riconoscimento della qualifica IAP e all'edificabilità in territorio agricolo sono state introdotte delle semplificazioni rispetto al BPOL che accompagna le domande di finanziamento del PSR.

Inoltre, sempre al fine di assicurare la semplificazione delle procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura (Imprenditore Agricolo Professionale - IAP), previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, con la deliberazione n. 2113 del 07 dicembre 2011, sono stati introdotti parametri convenzionali di redditività da attività agricole, da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole. Ciò consente, in presenza di situazioni ordinarie, di calcolare il reddito aziendale sulla base dei parametri convenzionali di redditività, di confrontarlo con il reddito extra agricolo, e di riconoscere la qualifica di IAP sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all'occorrenza con dati compilativi. Tale semplificazione permette di snellire la documentazione richiesta nei rapporti tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione. Per le situazioni non ordinarie, ovvero qualora il richiedente ritenga che i parametri convenzionali non siano adeguati alla determinazione della propria situazione aziendale, può essere presentato in alternativa il business plan on line (BPOL) con relativa documentazione allegata.

Pertanto, anche per i procedimenti tesi a ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, appare coerente adottare le procedure semplificate di cui sopra al fine di verificare il rispetto delle condizioni

previste dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 44; tale scelta nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative prevista dalla legge n. 241/90, e con la finalità di rendere sempre più trasparente, efficace ed economico il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la tabella dei parametri convenzionali di redditività da attività agricole – da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole – approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i. al fine del riconoscimento della qualifica IAP, dovrà essere applicata anche nella determinazione del reddito netto dell'azienda agricola per il rilascio dell'autorizzazione ad edificare in zona agricola.

Il rispetto della redditività minima di cui all'art. 44, comma 2, lettera c), viene assicurato dal superamento di un valore soglia ("reddito soglia"). Tale valore è stato definito tenendo conto del livello di retribuzione degli "Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)" della tabella relativa alle *Retribuzioni convenzionali*, che viene pubblicata annualmente dal Ministero del Lavoro, in cui sono indicate le "retribuzioni convenzionali", ossia i redditi da lavoro presumibili per le varie tipologie di mansioni di diversi settori, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Per l'anno 2013 il livello di retribuzione sopra richiamato risulta pari a € 22.900,00.

Al fine e per gli effetti della determinazione del reddito soglia di cui al punto 1), lett. d) comma 1, dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2004, il requisito della redditività minima da raggiungere viene fissato, per il triennio 2013-2015, in una percentuale del valore preso a riferimento (€ 22.900,00), prevedendo una differenziazione a seconda che si realizzino case di abitazione o strutture agricolo-produttive e stabilendo, per queste ultime, un'ulteriore declinazione in relazione alla zona altimetrica, come di seguito riportato:

Tipologia di intervento:	Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio 2013-2015:		
	pianura	collina	montagna
– abitazione	70% reddito riferimento: € 16.000,00	70% reddito riferimento: € 16.000,00	70% reddito riferimento: € 16.000,00
– strutture agricolo-produttive	50% reddito riferimento: € 11.500,00	40% reddito riferimento: € 9.200,00	30% reddito riferimento: € 6.900,00

Per i trienni successivi sarà adottato, quale reddito di riferimento per la verifica del requisito della redditività minima, il livello di retribuzione degli "Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)" relativo al primo anno del triennio stesso. Per esempio, per il triennio 2016-2018, il reddito di riferimento sarà quello dell'anno 2016.

Pertanto, ai fini dell'edificabilità nelle zone agricole delle case di abitazione, il requisito minimo di redditività si ritiene superato se il reddito dell'azienda risulterà almeno pari al 70% del reddito di riferimento annuale, ovvero € 16.000,00 per il corrente triennio 2013-2015.

Per le strutture agricolo-produttive, il requisito minimo di redditività si ritiene soddisfatto se il reddito dell'azienda risulterà almeno pari al 50% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in pianura (pari a € 11.500,00 per il triennio 2013-2015), al 40% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in collina (pari a € 9.200,00 per il triennio 2013-2015), al 30% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in montagna (pari a € 6.900,00 per il triennio 2013-2015).

Tale distinzione assicura un'adeguata selettività per quanto riguarda la residenzialità in zona agricola e, allo stesso tempo, un'opportuna flessibilità per le strutture agricolo-produttive, al fine di consentire anche alle imprese che hanno un carattere semi-professionale di adeguare la dotazione aziendale. La necessità, ad esempio, di mettere al riparo i prodotti e i mezzi aziendali è presente anche in imprese di carattere intermedio, piuttosto diffuse nelle aree di collina e di montagna. In queste aree il presidio del territorio è assicurato anche da attività non esclusive che, tuttavia, rappresentano ancora una parte considerevole delle aziende.

Sotto il profilo operativo, in base al disposto congiunto degli artt. 44 e 50, l'imprenditore agricolo che intende ottenere il permesso per edificare in zona agricola dovrà operare secondo le modalità di seguito esposte, al fine di dimostrare che l'azienda dal medesimo condotta assicura la redditività minima di riferimento ("reddito soglia").

- Situazioni ordinarie – si deve fare riferimento ai parametri convenzionali di redditività da attività agricole utilizzati per il riconoscimento della qualifica IAP, approvata con DGR n. 2113/2011 e s.m.i., da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole, come risultanti da fascicolo integrati all'occorrenza con dati compilativi.  
Nello specifico, per il calcolo della redditività si deve fare riferimento alla situazione produttiva aziendale dell'annata agraria precedente alla presentazione dell'istanza, più precisamente alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa.  
L'aggregato reddituale risultante verrà confrontato con il reddito soglia di riferimento.
- Situazioni non ordinarie – Qualora l'imprenditore agricolo ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione aziendale, la redditività dell'azienda può essere dimostrata mediante la compilazione del conto economico – approvato con DGR n. 2112/2011 – utilizzando l'applicativo BPOL, secondo le specifiche per la compilazione dello stesso approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012. Al conto economico unico dovrà essere allegata la documentazione a supporto di quanto indicato nello stesso.
- Giovani imprenditori – Al fine di garantire l'insediamento dei giovani in agricoltura, per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli (età inferiore ai 40 anni all'atto di presentazione del piano aziendale) insediati da non più di cinque anni nell'azienda, la verifica del raggiungimento del reddito soglia viene effettuata facendo riferimento alla situazione produttiva aziendale alla data di presentazione del piano aziendale e non alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa.  
Qualora i parametri convenzionali di redditività della tabella applicati alla situazione aziendale esistente al momento della presentazione del piano aziendale non consentano la dimostrazione del raggiungimento del "reddito soglia", resta comunque fatta salva la possibilità, anche per i giovani imprenditori agricoli, di dimostrare il raggiungimento della redditività minima mediante la compilazione del conto economico unico – approvato con DGR n. 2112/2011 – utilizzando l'applicativo BPOL, nel quale indicare e valorizzare le voci componenti il reddito aziendale di natura previsionale.
- Considerato il particolare regime fiscale previsto per le zone agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR n. 39/99 e successive modificazioni, l'occupazione di almeno un'unità lavorativa a tempo pieno nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS da almeno 3 anni comporta la conseguente sussistenza della redditività minima richiesta dal comma 2, lett. c), dell'art. 44 della LR n. 11/2004".
- Per quanto in particolare attiene i consorzi, le società e le associazioni di imprese che effettuano il trattamento di digestione degli effluenti zootecnici e di biomasse vegetali si precisa che – in assenza di poste economico-finanziarie relative ad eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia ed altri prodotti o servizi – il calcolo della redditività dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del BPOL attribuendo, in via preventiva, al prezzo di trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente all'attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli effluenti di allevamento immessi nell'impianto stesso nel corso di un esercizio annuale.  
I requisiti minimi sopra evidenziati debbono essere assicurati anche nell'ipotesi di altri impianti a tecnologia complessa (quali, ad esempio, gli impianti di pirolisi e pirogassificazione) da realizzarsi in zona agricola.  
Chiaramente, la metodologia di determinazione della redditività minima sopra descritta riguarda esclusivamente gli impianti agricoli consortili, societari od associati; nel caso invece di impianti agricoli aziendali, ovvero di strutture ubicate sul fondo rustico e riguardanti una singola impresa agricola, siano essi digestori, impianti di pirolisi, ecc., la redditività deve essere riferita alla redditività complessiva dell'azienda agricola stessa.

- Per gli interventi realizzati dagli Enti pubblici gestori di aziende agro-forestali, iscritti al Registro Imprese – REA, il requisito del reddito si ritiene comunque soddisfatto.
- Esclusivamente per la realizzazione di interventi non connessi all'aumento della produzione resi obbligatori per il rispetto di norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai redditi minimi sopra riportati.  
In particolare, rientrano nell'ambito di tale deroga tutti gli investimenti relativi all'adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche di stoccaggio liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i digestori o gli impianti di pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini dell'adeguamento dell'azienda alle disposizioni regionali di applicazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE "Direttiva nitrati" in materia di protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

**Punto 2): definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.**

L'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all'esercizio dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all'edificazione in zona agricola esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all'Anagrafe regionale, nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell'imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA).

Il piano aziendale presentato dall'impresa dovrà, in particolare, contenere:

- la dichiarazione dell'iscrizione all'Anagrafe regionale, la dichiarazione dell'occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima;
- la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

La situazione aziendale viene attestata sia dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, per quanto riguarda la ripartizione colturale, sia da dati dichiarativi per quanto riguarda allevamenti ed attività connesse. Questi dati costituiscono riferimento per il calcolo della redditività utilizzando i valori convenzionali, per la compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.

Deve al riguardo essere precisato che l'iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS può riguardare oltre che la figura dell'imprenditore titolare dell'azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a tempo indeterminato.

Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato del settore agricolo e forestale, nonché sottoscritto dall'imprenditore agricolo, dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni, articolato nei seguenti quadri:
  - Quadro A - Soggetto richiedente
  - Quadro B - Natura dell'intervento (tipologia strutturale progettata)
  - Quadro C - Dichiarazioni - Trattamento dei dati personali
  - Quadro D - Riepilogo dati economici (reddito dell'azienda in euro o numero del BPOL)
  - Quadro E - Delega
- Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell'azienda e degli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l'azienda

agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;

- Conto Economico (qualora necessario), a firma del responsabile aziendale e del tecnico abilitato.

Al Piano aziendale deve essere allegato:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale; il progetto deve essere redatto in formato "dwg" o altro formato compatibile e composto in tre tavole: una prima tavola relativa all'inquadramento territoriale (riferimento alla CTR e alla mappa catastale, inquadramento urbanistico su PAT/PI/PRG); una seconda tavola relativa allo stato di fatto; una terza tavola relativa allo stato di progetto.

La certificazione concernente l'approvazione del piano aziendale da parte del SUA potrà essere rilasciata previa verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 44, nonché per gli investimenti con finalità agricolo-produttive della congruità tecnica dell'intervento edilizio in progetto, in relazione alle attività aziendali.

A tal fine l'ufficio si avvarrà degli elementi analiticamente rappresentati nel piano medesimo a giustificazione dell'intervento proposto, nonché di ogni altra informazione e/o risultanza ispettiva concernente il caso di specie.

In base a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00, il SUA effettuerà idonei controlli a campione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) sulla veridicità di almeno il 5 % delle dichiarazioni sostitutive presentate, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.

Poiché il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo-produttive, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA – anche sulla scorta della documentazione progettuale – valuterà con particolare attenzione, come definito nel provvedimento di cui al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50:

- la sussistenza del nesso funzionale con l'azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento;
- il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o forzatura delle colture;
- il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;
- la necessità ai fini dell'esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.

Per quanto attiene al requisito concernente la redditività minima, l'ufficio competente, sulla scorta di quanto risultante dall'applicazione dei parametri convenzionali di redditività alla situazione produttiva aziendale o in alternativa, di quanto risultante dalla compilazione del "Conto Economico" utilizzando l'applicativo informatico BPOL, dopo aver preso atto della completa e corretta compilazione del modello, confronterà il Reddito Netto calcolato per l'azienda in esame, con il reddito minimo definito nel provvedimento di cui al punto 1, lettera d), comma 1, art. 50, per la relativa zona altimetrica.

Il piano deve contenere altresì il computo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione come risultante dal provvedimento della Giunta adottato ai sensi del punto 7, comma 1 dell'art. 50, qualora l'intervento riguardi l'edificazione di fabbricati ad uso abitativo.

Si sottolinea che operazione propedeutica per la corretta applicazione dei parametri di reddito convenzionale alla situazione produttiva aziendale e per la gestione delle comunicazioni da e verso l'AVEPA, è l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell'imprenditore.

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, agli interventi edilizi già approvati dal competente SUA possono essere apportate variazioni di modesta entità che non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; tali variazioni non sostanziali non richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo Piano aziendale.

Diversamente, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale qualora vengano apportate modifiche al progetto originario approvato dal SUA che incidono sulla tipologia, finalità, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.

Rientrano in quest'ultima fattispecie modifiche progettuali che comportino la non completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano aziendale, secondo il programma temporale degli interventi riportato nel piano stesso; in tal caso, infatti, il SUA dovrà effettuare una nuova istruttoria per valutare la necessità, la congruità e funzionalità, nonché l'idoneità tecnica degli interventi residui rispetto a quelli originariamente assentiti.

Il Piano può essere inoltre modificato per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, o qualora intervengano le sotto elencate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del richiedente o di partecipante all'impresa;
- b. incapacità professionale di lunga durata del richiedente o di partecipante all'impresa;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Sempre al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi per l'impresa agricola, è possibile la realizzazione di strutture di "completamento", collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l'attestazione di approvazione del piano aziendale da parte del SUA.

Ci si riferisce, nello specifico:

- alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell'Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari riferimenti per il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;
- alle strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura.

Limitatamente agli interventi sopra menzionati, realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, la valutazione circa la necessità di detti investimenti rimane in capo direttamente alle Amministrazioni comunali.

Nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l'approvazione del Piano aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità.

A solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità:

- difformità di sagoma in quanto l'edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle dimensioni previste nel progetto approvato;
- murature dell'edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse pendenze, diversi sporti delle coperture;
- l'edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato ;
- modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie ;
- aggiunta all'edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
- aggiunta all'edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

Per tali fattispecie, infatti, l'Amministrazione comunale potrà esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.

Nel caso di richiesta di autorizzazione di costruzione di impianti di biogas si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla dimostrazione di connessione annua degli impianti di produzione di energia da attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Al fine della verifica annuale del permanere del rapporto di connessione dell'impianto con l'attività agricola, l'azienda deve presentare al SUA, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del rapporto di connessione dell'impianto all'attività agricola; con ciò viene meno l'obbligo di presentare tutta la documentazione prevista nell'allegato B alla DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 e normalmente dettagliata nella singola DGR di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas.

L'AVEPA procede annualmente all'estrazione di un campione pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate nell'anno, attivando i controlli necessari sulla base di apposite procedure che saranno dalla stessa adottate.

Le aziende che non presentano la dichiarazione sopra indicata, sono obbligatoriamente sottoposte al controllo del mantenimento del rapporto di connessione.

Di seguito è riportato il modello di Piano Aziendale, i cui contenuti sono da considerarsi obbligatori, articolato in:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico (qualora necessario)

Tale modello potrà subire le modifiche necessarie alla sua informatizzazione, attualmente in corso d'opera.

Di seguito vengono illustrate le modalità per l'inoltro del Piano aziendale al SUA e il rilascio dell'attestazione di approvazione del Piano aziendale, che tengono conto delle recenti normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare: del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l'interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese.

- Il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricole produttive che a residenza, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l'espressione del parere di competenza, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi;
- i tempi e le modalità per la conclusione dell'istruttoria e il rilascio del relativo parere da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

Eventuali disposizioni attuative in ordine alla gestione delle pratiche sono assunte da AVEPA sentita la competente Struttura regionale.

 <b>REGIONE DEL VENETO</b>		
<b>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44</b> <b>PIANO AZIENDALE PER</b> <b>L'EDIFICABILITA' IN ZONA AGRICOLA:</b> <b>DATI RIEPILOGATIVI E DICHIARAZIONI</b>	SUA di:	
spazio per firma e timbro del tecnico abilitato:	per il tramite del SUAP di:	
	spazio riservato al protocollo:	

<b>QUADRO A - SOGGETTO RICHIEDENTE</b>			
<b>Dati identificativi dell'azienda</b>			
CUAA Codice fiscale:	Partita IVA:	C.C.I.A.A.:(PR/N.REA)	
Natura giuridica:			
Cognome o Ragione sociale:			
<b>Domicilio o sede legale</b>			
Indirizzo e numero civico:			
codice istat:	C.A.P.:	Comune:	Provincia:
telefono:	cell:	fax:	e-mail:
			PEC:
<b>Ubicazione azienda, sede operativa (solo se diverso dal domicilio o sede legale):</b>			
Indirizzo e numero civico:			
codice istat:	C.A.P.:	Comune:	Provincia:
telefono:	cell:	fax:	e-mail:
			PEC:
<b>Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell'azienda:</b>			
Cognome:	Nome:		
Codice fiscale:	Sesso:	Data di nascita:	Comune di nascita:
Indirizzo e numero civico:			
codice istat:	C.A.P.:	Comune:	Provincia:
telefono:	cell:	fax:	e-mail:
			PEC:

QUADRO B – NATURA DELL' INTERVENTO				
Tipologia:				
		nuova costruzione	ampliamento	unità di misura
<input type="checkbox"/>	Abitazione			mc
<input type="checkbox"/>	Struttura agricolo-produttiva:			mq
	• Struttura generica (stalla, punti vendita, ricovero attrezzi etc.)			mq
	• Impianto produzione energia da fonti rinnovabili			mq
Breve descrizione dell'intervento:				

QUADRO C – DICHIARAZIONI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il sottoscritto:	
<input type="text"/>	in qualità di: <input type="text"/>
<p>consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000 decadrà dai benefici eventualmente sostenuti,</p>	
<b>dichiara</b>	
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge regionale 11/2004;	
<input type="checkbox"/> di essere imprenditore agricolo titolare di azienda agricola in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 44 della legge regionale 11/2004;	
<input type="checkbox"/> che il Fascicolo aziendale di cui all'anagrafe regionale nell'ambito del Settore Primario è aggiornato;	
<input type="checkbox"/> di essere giovane agricoltore insediato da non più di 5 anni;	
<input type="checkbox"/> che la redditività della propria azienda è almeno pari al valore minimo previsto dalla legge;	
<input type="checkbox"/> che nella propria azienda sono regolarmente occupati familiari e/o addetti, come descritto nella Relazione tecnica;	
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza di dover rispettare il vincolo di destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento;	
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza di dover apporre un vincolo di non edificabilità sulla superficie aziendale risultante dal calcolo presente nella Relazione tecnica allegata alla presente domanda;	

**autorizza**

il trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, su supporto cartaceo e informatico esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione. I dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedurali ad altri soggetti pubblici ed essere trattati anche per finalità statistiche.

Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) con sede a Padova, in via N. Tommaseo n. 67, nella persona del Direttore.

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

data:  firma:

Estremi di riconoscimento

tipo di documento:  n.:

**QUADRO D - RIEPILOGO DATI ECONOMICI**

reddito dell'azienda (in euro):	<input type="text"/>
numero BPOL:	<input type="text"/>

**QUADRO E - DELEGA**

Il sottoscritto:  in qualità di:

in base al co. 3bis, art. 38, del D.P.R. 445/2000 conferisce a:

cognome nome:	<input type="text"/>
codice fiscale:	<input type="text"/>
tel./cell.:	<input type="text"/>
e.mail/ PEC:	<input type="text"/>

procura per la sottoscrizione con firma digitale della pratica, per presentazione telematica della pratica, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore

firma del richiedente:  firma del delegato:

**Istruzioni per la compilazione della Domanda di approvazione del  
Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola  
(legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 art. 44)**

**INTRODUZIONE**

Il Piano aziendale è costituita da:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico

Il modello **Dati riepilogativi e Dichiarazioni** è articolato nei seguenti quadri:

quadro A – dati identificativi del richiedente

quadro B – informazioni sull'intervento che il richiedente intende attuare

quadro C – dichiarazioni che si assume il richiedente;

Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell'azienda in euro o numero del BPOL)

Quadro E – Delega

Elemento essenziale del piano aziendale è il codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito anche come Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole- CUA).

Il modello **Dati riepilogativi e Dichiarazioni** è firmato dal richiedente e da un professionista iscritto ad un ordine professionale inerente la materia agro-forestale.

**Quadro A - Soggetto Richiedente (dati identificativi del richiedente)**

Riquadro 1 – Dati identificativi dell'azienda

Indicare:

- a. CODICE FISCALE/CUAA,
- b. PARTITA IVA, e codice di attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
- c. codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) della Camera di Commercio,
- d. la ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del richiedente.

Se il richiedente è una ditta individuale, il CODICE FISCALE è quello della persona fisica e va indicato il cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM; per stato estero indicare EE).

Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella Tabella 1.

Riquadro 2 – Domicilio o Sede legale

Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente.

Riquadro 3 – Ubicazione azienda, sede operativa

Indicare l'ubicazione dell'azienda o della sede operativa (solo nel caso in cui risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente).

Nel caso di azienda agricola indicare la sede aziendale dell'Unità Tecnico Economica nel quale si intende realizzare il progetto presentato. Per Unità Tecnico Economica (UTE) si intende "... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal

medesimo soggetto per una specifica attività economica, ... avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

**Riquadro 4 – Rappresentante legale/Titolare dell'azienda**

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare:

- a. i dati anagrafici,
- b. il CODICE FISCALE ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente.

**Quadro B – Natura dell'intervento** per il quale si richiede il parere

In tale riquadro è riportato l'elenco delle tipologie di interventi ammessi dalla LR n. 11/04.

Il richiedente deve barrare il campo riferito alla tipologia di intervento nel quale rientra il progetto per cui richiede il parere ed indicare i metri cubi o metri quadri relativa ad ogni tipologia di intervento di cui richiede il permesso alla costruzione.

**Quadro C – Dichiarazioni e trattamento dei dati personali**

Si deve indicare il cognome e nome del dichiarante, ovvero del titolare o del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all'anno solare precedente.

**Quadro D – Riepilogo dati economici**

Si deve indicare il reddito dell'azienda e il numero del BIPOL, se compilato.

**Quadro E – Delega**

Si deve indicare il cognome e nome, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica della persona alla quale il Richiedente intende conferire procura per la sottoscrizione con firma digitale e la presentazione telematica della pratica.

**Tabella 1 - CODIFICA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
00	<i>Ditta individuale</i>	910	<i>Regione</i>
902	<i>Società di persone</i>	911	<i>Provincia</i>
903	<i>Società di capitali</i>	912	<i>Comune</i>
904	<i>Società cooperativa</i>	913	<i>Comunità montana</i>
905	<i>Consorzio di cooperative</i>	914	<i>Consorzio di comuni</i>
906	<i>Consorzi di tutela</i>	915	<i>Ente parco</i>
907	<i>Consorzi</i>	916	<i>Consorzio di bonifica e/o irrigazione</i>
908	<i>Associazione dei produttori</i>	917	<i>Altro ente pubblico</i>
909	<i>Associazioni senza scopo di lucro</i>	918	<i>Altro soggetto privato</i>

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44

PIANO AZIENDALE PER L'EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto tecnico nome, cognome, qualifica professionale, domicilio, mail, telefono iscritto all'albo ... .. della provincia di ... .. incaricato dal sig ... .. titolare/rappresentante legale della ditta ... .., a completamento dei dati analitici riportati nel Fascicolo aziendale, espone quanto segue.

**1 - DESCRIZIONE DELL'AZIENDA**

(La situazione aziendale viene attestata dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, che costituiscono riferimento per la redazione della Relazione tecnica.)

**1a - Localizzazione, suddivisione in corpi fondiari e loro distanza, giacitura terreni, sistemazioni idraulico-agrarie, irrigabilità e sistemi di irrigazione.**

(descrizione)

**1b - Produzioni e servizi**

**Produzioni erbacee e Piantagioni**

(la descrizione sommaria delle produzioni ottenute dalla coltivazione dei terreni deve avere sempre come riferimento ai dati del Fascicolo Aziendale aggiornato, maschera "Piani di utilizzo - Riepilogo colture")

**Allevamenti**

Consistenza zootecnica - da compilare e descrivere.

(Va indicato: il codice sanitario aziendale dell'allevamento o degli allevamenti di cui dispone l'azienda; il numero di capi per ciascuna tipologia mediamente allevati nel corso dell'anno di riferimento. Il peso vivo medio dell'allevamento (colonna cinque) viene calcolato moltiplicando i dati delle colonne 1, 2, 3 e 4: (n° capi) \* (peso/capo) \* (giorni ciclo/365) \* (n° cicli)."

ALLEVAMENTO		CODICE SANITARIO AZIENDALE							
ALLEVAMENTO									
ALLEVAMENTO									
ALLEVAMENTO									

ALLEVAMENTO BOVINI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Vacche da latte					
altre vacche					
vitelli fino a 6 mesi					
vitelli da 6 a 12 mesi					
bovini da 1 a 2 anni da macello					
bovini da 1 a 2 anni da allevamento					
bovini da 2 anni e più da macello					
bovini di 2 anni e più da allevamento					

tori	<input type="text"/>				
Totale bovini	<input type="text"/>				

ALLEVAMENTO OVICAPRINI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
pecore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri ovini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
capre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri caprini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale ovicaprini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALLEVAMENTO EQUINI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Equini con meno di 6 mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equini con più di sei mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale equini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALLEVAMENTO SUINI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Suini di peso inferiore a 20 kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Suini da ingrasso	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
lattonzoli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
magroni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Scrofe di peso > 50 kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
verri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale suini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALLEVAMENTO AVICOLI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Polli da carne	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Galline ovaiole	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri avicoli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri volatili	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale avicoli e volatili	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALTRI ALLEVAMENTI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
conigli e madri (fattrici)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Api (n. arnie)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre tipologie di allevamenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione dell'allevamento:  
 definizione dell'approvvigionamento di Unità Foraggiere; descrizione della gestione delle deiezioni e indicazioni sulla comunicazione di smaltimento/PUA.

**Attività connesse:**  sì  no

- **Attività di trasformazione**

PRODUZIONE	SAU (ettari, are, centiare)	Tn di trasformato/anno
Uva in vino		
Latte in burro		
Latte in formaggio		
Altro (descrivere)		

(Descrizione attività di trasformazione)

- **Attività agrituristica**

(Descrizione attività con indicazione dell'ammontare di ore dedicate all'attività agrituristica e individuazione dei fabbricati utilizzati a tal fine, come indicato nel vigente Piano agrituristico dell'azienda.)

- **Attività di prestazione di servizi**

(Descrizione attività svolte)

- **Altre attività connesse**

(Descrizione attività svolte)

### Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)

tipo	anno costruzione	capacità di stoccaggio o di lavoro (prodotto lavorato /unità di tempo) (1)
Essiccatoio		
Impianti lavaggio ortaggi		
Celle frigo		
Impianti confezionamento prodotti		
Altro (descrivere)		

(1) indicare il valore e l'unità di misura Kw - m - mq - mc - hl - tn

### 1c - Fabbricati e/o strutture per l'attività aziendale

(Da compilare e descrivere solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)

tipo	anno costruzione	volume	superficie	descrizione	mappali vincolati (1)

(1) campo da compilare solo per le residenze: sussistenza di vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978

(specificare e argomentare che nell'azienda non esistono edifici recuperabili ai fini richiesti dal presente piano, ovvero che sussistono limitatamente a ...).

### 1d - Organizzazione di vendita

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto)

**1e – Parco macchine**

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e se non presenti in Fascicolo Aziendale)

**Macchine semoventi:**

classe	sottoclasse	anno costruzione	potenza o capacità lavoro (1)	ingombro (mq)	titolo di possesso

(1) indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

**Attrezzature:**

tipo	anno costruzione	capacità lavoro (1)	ingombro (mq)	titolo di possesso

(1) indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

**1f – Manodopera**

Da compilare e descrivere.

(indicare il numero di persone, suddiviso tra uomini, donne e, dove richiesto, evidenziando i giovani (persone con età inferiore a 40 anni), per ciascuna categoria indicata.

Per gli "operai a tempo parziale" e gli "altri", oltre al numero totale di persone, indicare il totale del numero di giornate/anno lavorate.

Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all'anno solare precedente.)

	Unità lav. donna	di cui < 40 anni	Unità lav. uomo	di cui < 40 anni	totale	N° giornate anno
<b>Titolari:</b>	<input type="text"/>					
<b>Coadiuvanti:</b>						
tempo pieno	<input type="text"/>					
part time	<input type="text"/>					
<b>Operai:</b>						
tempo pieno	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
part time	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Altri:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nell'azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti:

cognome e nome	posizione contributiva INPS numero	dal	in qualità di (*)	giornate/anno

(\*) familiare, socio, dipendente

**2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO****2a – Descrizione dell'intervento**

(Con particolare attenzione alla dimostrazione del legame tra il volume delle attività aziendali e il dimensionamento degli interventi in progetto. Descrizione dei tempi e delle fasi di realizzazione. Indicazione del rapporto di copertura ottenuto rapportando la superficie coperta con la superficie del corpo aziendale in cui verrà costruito l'edificio. Quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza per l'individuazione del nesso funzionale tra allevamento ed azienda agricola e per la verifica del coefficiente di copertura per la realizzazione delle serre.

Per le serre inserire, nell'ambito della presente sezione, le schede descrittive di cui alla DGR n. 172 del 3 febbraio 2010, Allegato A.

Le superfici oggetto di intervento sono identificate nella maschera "dati catastali" del BPOL, mediante la spunta del campo "oggetto di investimento fisso".)

**3 – REDDITO AZIENDALE****3a – Definizione della zona in cui ricade l'azienda**

Contrassegnare con una X nel riquadro sottostante la zona in cui rientra l'azienda:

pianura	
collina	
montagna	

**3b – Redditività aziendale**

Riportare il reddito netto come ottenuto dalla compilazione del Conto Economico utilizzando l'apposito applicativo informatico o come risultante dall'applicazione della tabella dei parametri convenzionali di redditività da attività agricole, approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i., da applicare agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all'occorrenza con dati compilativi.

**3c – Deroghe al raggiungimento del reddito minimo**

Indicare, barrando la casella corrispondente, la casistica che permette di derogare al limite del raggiungimento del reddito di riferimento:

- Interventi non connessi all'aumento della produzione ma resi obbligatori per il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali. (\*)
- Interventi realizzati da Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati (art. 44, comma 2 ter).
- Impinati per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate realizzati da e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola (art. 44, comma 7 bis).

(\*) indicare gli estremi del provvedimento

**4 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE DA SOTTOPORRE A VINCOLO DI NON EDIFICAZIONE:**

$$\text{Superficie da vincolare} = \frac{\text{redditività minima}}{\text{Reddito netto dell'azienda (punto 3b)}} \times \frac{(\text{mc in progetto} + \text{mc esistenti})}{1.200} \times \text{superficie aziendale}$$

Le particelle catastali concorrenti alla formazione di tale superficie e per le quali si provvede alla costituzione del vincolo mediante apposito atto presentato alla conservatoria dei registri immobiliari sono le seguenti:

comune	foglio	numero particella	superficie (ettari)

Dette particelle sono libere da vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978.

luogo:

data:

firma del tecnico abilitato:

firma del titolare dell'azienda:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44

PIANO AZIENDALE PER L'EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

**CONTO ECONOMICO**

(come approvato con DGR n. 2112/2011)

			ANNO		FONTE	
			IMPORTI			
			PARZIALI	TOTALE		
+	Ricavi da vendite dei prodotti	animali			Fatture, ricevute fiscali, corrispettivi, dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, UNICO), altre scritture contabili/registri (es. libro inventari, registro di magazzino, registro di cantina)	
		vegetali				
		prodotti trasformati				
+	Anticipazioni colturali e rimanenze finali					
-	Anticipazioni colturali e rimanenze iniziali					
+	Altri ricavi	agriturismo				
		altre attività connesse				
+	Premi ed integrazioni al reddito	premio unico				Titoli esercitati, Registro degli aiuti, domande di pagamento, risarcimenti per avversità naturali
		premi accoppiati				
		altri premi e indennità				
<b>PRODUZIONE = LORDA VENDIBILE</b>						
-	Costi di produzione	costi specifici			Fatture, ricevute fiscali, corrispettivi, dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, UNICO), altre scritture contabili	
		altri costi				
<b>VALORE = AGGIUNTO LORDO</b>						
-	Salari e stipendi				Elenco dipendenti T.I. e T.D., CUD, vouchers, bollettini INPS, modello 770	
-	Oneri sociali					
-	Accantonamento TFR					
<b>MARGINE = OPERATIVO LORDO</b>						

		ANNO		FONTE
		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALE	
-	Ammortamenti e accantonamenti			Fascicolo aziendale, libro cespiti, dichiarazioni fiscali, fatture
=	<b>REDDITO OPERATIVO</b>			
+	Ricavi non caratteristici			Fatture, ricevute fiscali, contabilità IVA, dichiarazioni fiscali
-	Costi non caratteristici			
+	Interessi attivi			
-	Interessi passivi			
+	Proventi straordinari			Piani di ammortamento, accrediti bancari, fatture, ricevute fiscali
-	Oneri straordinari			
=	<b>RISULTATO LORDO</b>			
-	Imposte			
=	<b>REDDITO NETTO</b>			